

Diritto di sciopero, Sentenza del Tribunale di Venezia emanata il 7 luglio 2002

IL GIUDICE

Sciogliendo la riserva che precede,

letti gli atti e documenti di causa

rilevato in fatto che la Filcams - Cgil ha denunciato l'antisindacalità del comportamento tenuto da Società Sviluppo Commerciale s.r.l. in occasione dello sciopero proclamato dalle OO.SS. per la giornata del 16/03/2002 e consistito nella sostituzione dei lavoratori scioperanti con altri dipendenti provenienti da altre unit produttive ed aventi qualifiche contrattuali superiori di uno o due livelli rispetto a quelle dei lavoratori che andavano a sostituire;

che la ricorrente ha allegato come la operata sostituzione di personale in sciopero mirasse a vanificare lo sciopero attraverso sostituzioni adottate in violazione di legge (Art. 2103 c.c. e 13 L. 300/70) e come sussistesse la attualità della condotta denunciata in relazione al convincimento della resistente di avere operato legittimamente con certa reiterazione del comportamento in occasione di altri scioperi;

Che la SSC srl si costituita deducendo il difetto di legittimazione attiva della organizzazione ricorrente in relazione alla esistenza di una struttura territorialmente più periferica rispetto a quella ricorrente costituita dalla segreteria metropolitana della Filcams Cgil la inammissibilità del ricorso in relazione al conferimento del mandato alle liti non da parte della organizzazione bensì da parte del sig. Sforza in proprio; la infondatezza della domanda alla luce della giurisprudenza della Corte di Cassazione in ordine alla legittimità della adibizione di personale (sia interno che esterno) a mansioni proprie dei dipendenti in sciopero al fine di proseguire l'attività aziendale durante lo sciopero, che lo sciopero fu indetto nella giornata di sabato, in periodo vicino a Pasqua di particolare affluenza di clientela e che le suddette circostanze indussero l'azienda ad attivarsi per ridurre il danno provocato dallo sciopero; che i dipendenti che sostituirono gli scioperanti capi settore, capi reparto e allievi capi reparto normalmente possono svolgere nell'ambito delle loro mansioni anche compiti meramente operativi in quanto devono conoscere l'intero ciclo produttivo; che non sussiste l'elemento soggettivo della denunciata condotta (peraltro neppure allegato dal ricorrente) come si evince dalla circostanza che la resistente intrattiene costanti relazioni sindacali a livello di unit produttiva, che tre giorni dopo lo sciopero vi fu un incontro tra le parti sociali che portò alla firma del verbale di incontro poi sottoposto all'assemblea dei dipendenti a dimostrazione del fatto che il comportamento aziendale non aveva compresso l'azione sindacale nonché della inattualità della condotta.

Osserva

E infondata la eccezione di difetto di legittimazione attiva della struttura provinciale della organizzazione sindacale ricorrente in quanto non risulta provata la esistenza di una struttura sindacale metropolitana; anzi dalla dichiarazione di parte ricorrente, non contestata dalla controparte e che dunque si ha per accertata, la camera del lavoro metropolitana coincide con la struttura provinciale della OS ricorrente e la sig. De Checchi non segretario di Filcams CGIL Metropolitana ma segretario provinciale con mandato disgiunto.

Parimenti infondata la eccezione di inammissibilità del ricorso per essere il mandato delle liti lasciato dal Sig. Sforza e non dalla OS ricorrente in quanto il Sig. Sforza il segretario provinciale della organizzazione ricorrente e tale sua qualità risulta dall'instanzazione del ricorso cui il mandato accede.

Nel merito si rileva che la esistenza di contrapposti diritti costituzionali, quali sono il diritto di sciopero e la libertà di iniziativa economica, comporta la necessità di temperare gli opposti interessi individuando il punto di equilibrio tra i due; con questa finalità si muove la giurisprudenza enucleando alcuni punti: in primo luogo sta l'affermazione di Corte Cost. 125/80 secondo cui non può contestarsi la legittimità di misure che senza nulla coartare la libertà del lavoratore che abbia inteso scioperare, tendano a contenere gli effetti dannosi dello sciopero stesso; in secondo luogo si ritiene che la legittimità degli interventi relativi del datore di lavoro incontri un doppio limite nella necessità che gli stessi non costituiscano violazione di norme di legge e che non siano nelle circostanze concrete oggettivamente idonei nel risultato a limitare la libertà sindacale (cfr SU 5295/97) o ad ostacolare il diritto di sciopero. Con specifico riferimento alla fattispecie del cum ragio la

giurisprudenza, in applicazione dei principi su enucleati, distingue cd il crumiraggio esterno (sostituzione degli scioperanti con lavoratori esterni all'azienda) considerandolo illegittimo sia in quanto direttamente lesivo del diritto di sciopero che l'assunzione temporanea di altro personale destinata a vanificare sia perché espressamente vietato dalla legge (cfr. art. 3 D.Lgs 368/01 e art. 1 comma 4 lett. B, L. 196/97) da cd crumiraggio interno (sostituzione di scioperanti con altri lavoratori dipendenti del medesimo datore di lavoro e non aderenti allo sciopero) considerandolo legittimo ove i sostituti siano chiamati a svolgere mansioni rientranti nel loro livello di inquadramento contrattuale in quanto espressione del potere organizzativo del datore di lavoro e viceversa ma con orientamento non concorde (ravvisando si in alcune decisioni l'opinione che la temporanea assegnazione del sostituto consenziente a mansioni inferiori potrebbe al più rilevare sul piano individuale del rapporto e non sul piano della limitazione o lesione delle prerogative sindacali e del diritto di sciopero), illegittimo ove i sostituti siano chiamati a svolgere mansioni inferiori in violazione dell'art. 2103 c.c. e 13 L.300/70 (Trib Milano 835/99). Sul punto il giudicante ritiene condivisibile tale ultima tesi posto che, analogamente a quanto si affermava prima degli interventi legislativi che hanno espressamente sancito il divieto di contratti a termine e di assunzioni temporanee per sostituire lavoratori in sciopero per il crumiraggio esterno (e cioè che dall'utilizzo contra legem di assunzioni temporanee di lavoratori destinati a sostituire gli scioperanti discende la antisindacalità della condotta datoriale perché strumento, contrastante con norme di legge anche se poste a tutela del singolo lavoratore, di illegittimo contrasto dell'azione di sciopero e non solo strumento di limitazione degli effetti dannosi dello sciopero), anche l'utilizzo di personale interno non aderente o non interessato allo sciopero in violazione di norme di legge diventa in ragione della sua illegittimità mezzo per contrastare in modo non consentito l'azione sindacale in quanto la richiesta di svolgimento di mansioni diverse ed inferiori a quelle proprie della qualifica può essere lecita solo in situazioni del tutto eccezionali non ravvisabili in ipotesi di sciopero.

Si tratta dunque di stabilire se la società resistente abbia reagito allo sciopero proclamato il 16/3/02 per contenere gli effetti dannosi della astensione utilizzando strumenti non solo leciti ma anche non oggettivamente idonei nel risultato a comprimere l'attività sindacale e il diritto di sciopero.

In ordine al primo punto può dirsi dimostrata (sia pure nei limiti di sommarietà del presente giudizio la illegittimità del comportamento di S.S.C. s.r.l. posto che, pur nel contrasto delle dichiarazioni delle parti e degli informatori, in ordine alla polivalenza delle mansioni dei capi settore e dei capi reparto ovvero al normale loro svolgimento di mansioni non proprie della qualifica di appartenenza sia pure in via residuale, emerge come la resistente abbia richiesto ai propri dipendenti lo svolgimento di mansioni che, nella normalità della prestazione lavorativa dagli stessi effettuata, non rientrano nel loro livello di appartenenza: al riguardo si segnala come la informatrice introdotta dalla organizzazione ricorrente abbia riferito che capita di rado che capi settore e capi reparto operino in cassa o che collaborino alla sistemazione della merce negli scaffali; l' informatore introdotto dalla resistente pur dichiarando che l'azienda improntata sul servizio al cliente e ci comporta che, indipendentemente dalla qualifica che rivestono, i dipendenti svolgono anche mansioni non proprie della loro qualifica ha anche precisato che ci avviene solo se necessario, ferma restando l'attribuzione prevalente a mansioni proprie del livello. Dalle dichiarazioni ora riportate si evince che l'azienda ha richiesto al personale non scioperante non lo svolgimento delle normali mansioni che essi comunque avrebbero reso ma prestazioni che solo in via residuale e in presenza di necessità (produttive) venivano loro richieste utilizzando, quindi, uno strumento della cui legittimità si dubita fortemente non per la funzionalità aziendale ma per contrastare l'azione di sciopero vanificandone la riuscita.

Che poi la resistente adduca che la propria condotta non abbia concretamente limitato la libertà sindacale e il diritto di sciopero allegando la alta adesione allo sciopero, la normalità delle relazioni sindacali successive, gli incontri (anche immediati) e il raggiungimento di accordi, nulla toglie alla antisindacalità della condotta per cui causa trattandosi di fatti e comportamenti successivi.

Sussiste la attualità del comportamento antisindacale connessa alla possibile reiterazione dello stesso in occasione di futuri scioperi nonché al permanere dei suoi effetti di lesione dell'immagine del sindacato.

La domanda va dunque accolta ordinandosi alla società convenuta di astenersi dall'utilizzare proprio personale in mansioni inferiori in sostituzione di dipendenti scioperanti.

Le spese di causa sono compensate tra le parti.

P.Q.M.

Dichiarata la antisindacalità della condotta denunciata, ordina a S.S.C. s.r.l. di astenersi dall'utilizzare proprio personale in mansioni inferiori in sostituzione di dipendenti scioperanti.

Si comunichi alle parti

Venezia 3 luglio 2002

(seguono timbri e firme)